



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Seduta del 29/07/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 21:21 nell'apposita sala delle adunanze consiliari di questo Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	SICA FILIPPO	Sindaco	Presente
2	MANCINI ERIKA	Consigliere	Presente
3	TAINI FRANCESCO	Consigliere	Presente
4	MAZZI SIMONE	Consigliere	Presente
5	PANGRAZI SILVIA	Consigliere	Assente Giust.
6	BANCI CARLO	Consigliere	Presente
7	TARCHINI FILIPPO MICHELE	Consigliere	Presente
8	MUCCINI MIRCO	Consigliere	Presente
9	FORLANI MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
10	SERAFINI SONIA	Consigliere	Assente Giust.
11	CARNAROLI DANILO	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 9

Tot. Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Sono altresì presenti il rag. Fabio Mini, responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montefiore Conca ed il rag. Corrado Mancini, Responsabile dell'Area Contabile

Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: MANCINI ERIKA, BANCI CARLO, CARNAROLI DANILO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 15 del 24/07/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) comma 2 del D. L. 17/03/2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e sue successive modifiche ed integrazioni, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30.09.2020;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 11 del 20.03.2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019, così come meglio riepilogate nell'allegato prospetto sub. lett. A);

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il vigente Regolamento TARI;

RICHIAMATE le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA – n. 158 in data 05.05.2020 e n. 238 in data 26.06.2020;

RITENUTO di prevedere per l'anno 2020 un'apposita riduzione, oltre a quelle già previste, a favore delle utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, da quantificarsi nella misura del 25% della quota variabile della tariffa (coeff. Kd);

TENUTO CONTO che le minori entrate, calcolate preventivamente fino ad un massimo di €4.500,00, troveranno copertura in apposite poste del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, finanziate con i fondi di cui al D.L. n. 34/2020;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 11 del 20.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto sub lett. a), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, da approvarsi entro il 31 dicembre 2020, ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- 4) di istituire per l'anno 2020 un'apposita riduzione, oltre a quelle già previste, a favore delle utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, da quantificarsi nella misura del 25% della quota variabile della tariffa (coeff. Kd), dando atto nella fattispecie che le minori entrate, calcolate preventivamente fino ad un massimo di €. 4.500,00, troveranno copertura in apposite poste del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, finanziate con i fondi di cui al D.L. n. 34/2020;
- 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) di rendere il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E PROVVEDIMENTI RELATIVI.” sopra illustrata;

Accertato che la stessa è munita dei seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato, emesso in data 28/07/2020 per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere Favorevole
- del Responsabile di Ragioneria, emesso in data 28/07/2020 per quanto concerne la regolarità contabile: Parere Favorevole
- del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, emesso in data 28/07/2020: Parere Favorevole

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dott. Filippo Sica, nella veste di Presidente del C.C., dichiarata aperta la trattazione del presente argomento all'o.d.g., passa la parola al rag. Fabio Mini, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune, che illustra la proponenda determinazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020.

Interviene il Cons. Massimiliano Forlani, il quale chiede alcuni chiarimenti sulla natura fissa o variabile della percentuale di riduzione proposta a favore delle utenze non domestiche e poi afferma che “il voto favorevole del gruppo di minoranza consiliare è un sì sulla fiducia sul fatto che entro il prossimo dicembre si rivedano dette tariffe”. Poi chiede di ricollocare la fototrappola per monitorare e risolvere la problematica relativa ai corretti conferimenti dei rifiuti.

Il Sindaco risponde che si assume l'impegno di occuparsene personalmente.

Successivamente, il Sindaco- Presidente, rilevato che non esistono altri interventi, pone in votazione la presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano e proclamato dal Presidente: Unanimità (n. 9)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto, con separata votazione e con voti unanimi (n. 9) espressi in forma palese,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. SICA FILIPPO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm*

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

TARI - TARIFFE ANNO 2020

(GIA' ADOTTATE PER L'ANNO 2019 CON DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 20/03/2019)

Tariffe utenze domestiche					
Categoria	KA	KB	Tariffa Fissa (€/mq)		Tariffa Variabile (€)
1 Componente	0,84	1	€	0,4381	€ 75,2311
2 Componenti	0,98	1,8	€	0,5111	€ 135,4160
3 Componenti	1,08	2,05	€	0,5633	€ 154,2238
4 Componenti	1,16	2,6	€	0,6050	€ 195,6009
5 Componenti	1,24	2,9	€	0,6468	€ 218,1702
6 o più componenti	1,3	3,4	€	0,6780	€ 255,7858

Tariffe Utenze non Domestiche					
CAT	DESCRIZIONE	KC	KD	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2	€ 0,3011	€ 0,6464
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,8	6,55	€ 0,4723	€ 1,0080
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,2	€ 0,3720	€ 0,8003
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	€ 0,2539	€ 0,5463
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	€ 0,7853	€ 1,6821
6	Alberghi senza ristorante	0,91	7,49	€ 0,5373	€ 1,1527
7	Case di cura e riposo	1	8,19	€ 0,5904	€ 1,2604
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3	€ 0,6672	€ 1,4313
9	Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	€ 0,3425	€ 0,7356
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	€ 0,6554	€ 1,4036
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	€ 0,8975	€ 1,9160
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,5	€ 0,6141	€ 1,3081
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48	€ 0,6849	€ 1,4590
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5	€ 0,5373	€ 1,1542
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92	€ 0,6436	€ 1,3728
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,87	31,74	€ 2,2850	€ 4,8847
17	Bar, caffè, pasticceria	2,91	23,86	€ 1,7182	€ 3,6720

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,55	€	1,4052	€	3,0087
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	€	1,5410	€	3,2950
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,85	39,78	€	2,8636	€	6,1221
21	Discoteche, night club	1,64	13,45	€	0,9683	€	2,0699